CONSORZIO DI BACINO 16

REGOLAMENTO COMUNALE TIPO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE DEL SUOLO
(art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Delibera Assemblea Consortile n. 12 del 30 maggio 2016

Revisionato con Determina del Responsabile Tecnico n. 75 del 26 settembre 2016

Sede Amministrativa:
Piazza Campidoglio 14
10036 – Settimo Torinese (To)
Tel. 011.80.28.579 – Fax 011.80.28.570

Sede legale:
Piazza della Libertà n. 4
10036 – Settimo Torinese (To)

E- mail: segreteria@consorziobacino16.it
PEC: amministrazione@cert.consorziobacino16.it
P.IVA e Cod. Fisc. 08867800016

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 3
ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA 4
ART. 4 - DEFINIZIONI 4
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 6
ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 7
ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI 8
CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI .. 10
ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO 10
ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA 10
ART. 10 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 10
ART. 11 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI 10
CAPO III - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 11
ART. 12 - COLLOCAZIONE E GESTIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO 11
ART 13- MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO 12
ART. 14- STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI 12
ART. 15 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI 13
ART. 16 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 13
ART. 17 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE 14
ART. 18 – CENTRI DI RACCOLTA 14
ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI 15
ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI 15
ART 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE 16
ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA 16
ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE 17
ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI 17
ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE 18
ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI 18
ART. 27- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RAEE 18
ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE 18
ART. 29 – AUTOCOMPOSTAGGIO 19
ART. 30 – COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ 19
ART. 31 - SERVIZI INTEGRATIVI 20
ART. 32 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO 20
ART. 33 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI SULL'ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 20
CAPO IV - ALTRI SERVIZI 21
ART. 34- DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI 21

ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI 21
ART. 36- SPAZZAMENTO STRADALE 22
ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI 23
ART- 38 - CONFERIME33NTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI 23
CAPO V - OBBLIGHI E DIVIETI 24
ART. 39 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 24
ART. 40 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI 24
ART. 41 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE 24
ART. 42 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI 24
ART. 43 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE 24
ART. 44 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI 25
ART. 45 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 25
ART. 46 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI 25
ART. 47 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA 25
ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI. 25
ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI 26
ART 50 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI 26
ART. 51 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI 26
ART. 52 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI 26
ART. 53 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI 26
ART. 54 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI 27
ART. 55 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 27
CAPO VI – CONTROLLI ED ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 29
ART. 56 - CONTROLLI 29
ART. 57 - FINALITÀ DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 29
ART. 58 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ISPETTORATO AMBIENTALE 29
ART. 59 – NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 29
ART. 60 - REQUISITI PER LA NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 30
ART. 61 - AMBITO DI ATTIVITA' DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 30
ART. 62 - COMPITI DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 31
ART. 63 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL SERVIZIO DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 31
ART. 64 - COMPITI DEL COMUNE / CONSORZIO DI BACINO 16 NELLA GESTIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 31
ART. 65 - CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI 32
CAPO VII - NORME FINALI 33
ART. 66 – INFORMAZIONE 33
ART. 67 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 33
ART. 68– OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI 33
ART. 69 - SANZIONI 33
ART. 70 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE 33

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Consorzio di Bacino 16 (di seguito anche semplicemente "Consorzio") nelle varie fasi: conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali n materia di rifiuti.

2. L'Amministrazione comunale con il presente regolamento intende regolamentare la gestione dei rifiuti urbani per motivi ambientali, igienico-sanitari e di sicurezza pubblica.

3. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;

d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme del conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2 lettera e);

h) determinare le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

4. Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici regionali e provinciali.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:

- raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
- raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
- raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
- raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;

- raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
- raccolta, anche differenziata, dei rifiuti speciali pericolosi attraverso servizi integrativi;
- spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;
- pulizia e rimozione dei rifiuti da aree pubbliche, private (come servizio integrativo) e private ad uso pubblico
- trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- altre disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria e l'igiene del suolo in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

ART. 3 - PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici e di preservare le risorse naturali.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

4. In coerenza con l'art. 179 del D.Lgs. 152 2e s.m.i. , la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo la seguente gerarchia: a) prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro genere, ad esempio energetico; smaltimento.

5. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
- mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
a) RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
b) PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la

composizione di detti rifiuti.
c) DETENTORE: il produttore dei rifiuti (persona fisica o giuridica) o il soggetto che li detiene.
d) GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura.
e) CONFERIMENTO: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.
f) RACCOLTA: le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
g) RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, ed al riciclo (recupero di materia). La frazione organica umida è raccolta separatamente con contenitori a svuotamento riutilizzabili e con sacchetti biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
h) SMALTIMENTO: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste dall'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
i) RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006.
j) STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta.
k) LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
m) DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art.183 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 stabilite dalla normativa vigente.
n) TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti.
o) TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'inertizzazione dei rifiuti.
q) BONIFICA: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato
r) FRAZIONE UMIDA: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
s) FRAZIONE SECCA: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico.
t) FRAZIONE VERDE: rifiuto biodegradabile derivato dalla manutenzione di aree verdi (potature, ramaglie, sfalci dell'erba, foglie).
u) IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
v) RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, secondo le definizioni dell'art. 4 del D. Lgs. 49/2014;
w) RIFIUTI INGOMBRANTI DOMESTICI: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE, ossia i), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), che per la loro dimensione non sono suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari;
x) COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare a definirne i gradi di qualità; il "compost di qualità" è definito come il prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
y) AUTOCOMPOSTAGGIO: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
z) GESTORE DEL SERVIZIO : l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.
aa) GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione di

rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
ab) SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini ed i parchi, sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.
ac) CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI: area presidiata e allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Nel territorio del Consorzio di Bacino 16 viene adottato il termine, con significato equivalente, di "Ecocentro";
ad) UTENZE DOMESTICHE: famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
ae) UTENZE NON DOMESTICHE: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
af) UTENZA SINGOLA: famiglia o utenza non domestica cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica.
ag) UTENZE CONDOMINIALI: famiglie o utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui è assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede.
ah) RACCOLTA DOMICILIARE: raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell'utenza con l'assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura degli utenti, su suolo pubblico in prossimità del servizio di raccolta.
ai) RACCOLTA STRADALE: raccolta eseguita tramite cassonetti collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio.
aj) RACCOLTA PER APPUNTAMENTO ("su chiamata"): raccolta eseguita tramite conferimento a bordo strada in luogo e tempo concordati con il gestore del servizio.
ak) CONTRATTO DI SERVIZIO: il contratto stipulato con l'appaltatore dei servizi di gestione dei rifiuti (Gestore del Servizio).
al) COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ: il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
am) Per altre definizioni vale quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ed in generale dalla normativa di settore vigente.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1 Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli di seguito precisati:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, per quantità e qualità come definite ai punti successivi del presente articolo;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali, salvo i casi in cui siano esclusi dall'applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 185, comma 1 lettera f del D.lgs 152/06, perché destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2 Tra i rifiuti urbani sono da considerare:

- rifiuti ingombranti domestici: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari .

- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

3 Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. ;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del DLgs 152/2006e s.m.i;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, ;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

4 Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.

5 L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte quarta del Decreto 152/2006 e s.m.i include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

6 La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

7 L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del DLgs 152/2006 e s .m.i e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'articolo 190 dello stesso decreto non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 dello stesso Decreto

8 In attesa della emanazione delle norme statali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e nelle more dell'applicazione del D.Lgs 152/2006 con riferimento alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 264 e 265 del D. Lgs stesso, si fa riferimento ai criteri di seguito riportati.

9 criteri soggettivi comunali (Ogni Comune li riporta, secondo la propria delibera di assimilazione)

ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore .

2. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante e centrale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.

3. Per le modalità operative e organizzative, per obblighi e i criteri specifici della raccolta dei rifiuti indifferenziati, della raccolta differenziata e in genere dei servizi oggetto del presente regolamento, si fa riferimento ai criteri e alle specifiche tecniche del Contratto di servizio stipulato dal Consorzio e agli

specifici atti amministrativi emanati dal Consorzio. Ove ricorrano particolari esigenze il Comune può intervenire sull'appalto con apposite ordinanze.

4. L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è impostata a partire dalle considerazioni sviluppate, con l'attuazione di modalità di conferimento e di raccolta ove possibile "domiciliari internalizzate" che favoriscano, da parte degli utenti e del Gestore del servizio, il controllo qualitativo e quantitativo dei materiali conferiti. Sono possibili forme di agevolazione, sia in termini di servizio sia tributarie, per le utenze non domestiche particolarmente virtuose; tali agevolazioni e le loro modalità applicative possono essere previste nell'apposito Regolamento della TARI.

5. L'Amministrazione Comunale richiede al Consorzio di attivare, anche in forma sperimentale (o in termini di "iniziativa pilota"), entro ambiti territoriali limitati, forme innovative di raccolta differenziata, finalizzate al miglioramento della conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti ed al raggiungimento degli obiettivi dì razionalizzazione dei servizi, con l'ottimizzazione del recupero e della tutela igienico sanitaria.

6. A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS).

7. Il Gestore del servizio in accordo con il Consorzio:

- attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale;

- organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, l'ubicazione delle stazioni di conferimento e dei punti di raccolta, gli orari di apertura delle utenze, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini..

8. Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere privilegiate le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

9. Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.

10. Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI

1. Il Gestore del servizio effettua obbligatoriamente il servizio di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, come classificati ai sensi del precedente art. 5, articolato in:

- raccolta dei rifiuti indifferenziati,
- raccolte differenziate.

2. Le raccolte differenziate e i conferimenti separati riguardano i seguenti materiali:

- raccolta congiunta di vetro, lattine di alluminio, barattoli in acciaio e banda stagnata
- carta ed imballaggi in carta e cartone
- raccolta di contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica
- frazione verde
- frazione organica
- imballaggi in legno
- scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse

- rifiuti ingombranti e RAEE
- pneumatici e altri materiali provenienti dalla manutenzione "fai da te" di auto e motoveicoli, originati da utenze domestiche
- materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche
- farmaci scaduti
- altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.

Eventuali modifiche e integrazioni nelle tipologie di materiali raccolti o nella loro aggregazione ai fini della raccolta, rese necessarie o semplicemente opportune da variazioni nelle relative filiere di recupero/smaltimento, sono stabilite dal Consorzio in accordo con l'Amministrazione comunale.

3. Oltre a quelli precedentemente elencati, il Gestore del servizio ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, in accordo con l'Amministrazione comunale, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

4. Il Gestore dei servizi, può svolgere in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per determinate utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti convenzionali.

CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 - AMBITO DISCIPLINATO

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano nelle zone ed ambiti territoriali di espletamento dei servizi di raccolta.

ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA

1. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare a tutti gli utenti la possibilità di usufruire del servizio.

2. In aree periferiche, a bassa densità di utenze, con difficoltà di accesso o con presenza di utenze non residenti, l'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore dei servizi, può prevedere la formazione di aree di conferimento stradali denominate "ecoisole", al servizio di una o più utenze.

3. Il gestore del servizio redige ed aggiorna una planimetria riportante il perimetro delle zone in cui il servizio è espletato con le modalità porta a porta e la posizione delle ecoisole; a tale scopo l'Amministrazione comunale comunica, al Gestore del Servizio, le variazioni e/o implementazioni dell'area urbana residenziale.

ART. 10 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dal Consorzio in accordo con l'Amministrazione Comunale, secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'art. 6 del Regolamento.

2. Per lo svolgimento dei servizi il Consorzio, oltre a richiedere al Gestore del servizio l'attuazione della Carta dei Servizi, stabilisce meccanismi di valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, in riferimento agli standard di qualità dei servizi ed alla continuità e regolarità degli stessi.

3. Periodicamente viene pubblicato ed adeguatamente pubblicizzato un rapporto sulla qualità dei servizi e sulla valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.

ART. 11 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani deve adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale o sovracomunale. La pesatura potrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

CAPO III - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 12 - COLLOCAZIONE E GESTIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E RELATIVO ALLESTIMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di collocare e di imporre la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani all'interno di aree private, adottando sistemi domiciliari di raccolta; a tale riguardo l'Amministrazione comunale si riserva di redigere, mediante specifici atti amministrativi anche ordinatori, specifiche disposizioni e norme comportamentali per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori (o di sacchi) nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili o pertinenze condominiali dopo le raccolte stesse.
2. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno degli stabili, negli spazi ritenuti idonei da parte del Gestore del servizio, nei nuclei abitati per i quali è prevista la raccolta domiciliare. L'utilizzo dei cortili a parcheggio condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.
3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori posizionati in aree private, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. La collocazione dei contenitori da svuotare deve avvenire in modo tale da presentare le impugnature dal lato di presa da parte degli operatori e non rivolte verso muri, cancellate, siepi ecc.
4. Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma ad opera del Gestore del servizio, secondo modalità e criteri concordati con il Gestore del servizio, la proprietà e/o l'Amministrazione dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al Gestore del servizio stesso o, in alternativa, garantire, a proprie spese, la movimentazione dei contenitori secondo quando stabilito al comma precedente.
5. Nel caso in cui sia previsto il conferimento in sacchi a perdere da parte di ciascuna utenza, questi dovranno essere posizionati su suolo pubblico sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, fronte numero civico della porta di ingresso o del passo carraio, in orari stabiliti dal Comune e comunicati dal Comune o dal Gestore del servizio.
6. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale e del Gestore del servizio ai singoli condomini. Gli utenti rispondono, salvo comprovata esclusione di responsabilità, dell'asportazione o del danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti a loro affidati.
7. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati dal Comune, in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
8. Nelle nuove edificazioni devono essere previste apposite aree di pertinenza private, recintate,, destinate al posizionamento dei contenitori, facilmente accessibili dagli operatori del Gestore. Negli edifici esistenti, in caso di mancanza di idonei e sufficienti spazi per il collocamento dei contenitori, tali aree devono essere realizzate modificando aree di pertinenza condominiale destinate a verde o ad altri usi, conformemente a quanto previsto dal Regolamento edilizio e gli spazi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
 - la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
 - lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 - il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
9. I contenitori della frazione organica e del rifiuto indifferenziato non devono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi o a confine con aree verdi di esclusiva pertinenza delle unità abitative.
10. Nei casi in cui l'utenza non disponga di cortile condominiale, o sussista l'impossibilità tecnica di collocazione in area privata recintata, i contenitori, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico.

In questi casi l'utente deve inoltre richiedere ed acquisire dall'Amministrazione Comunale l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico che è rilasciata a titolo gratuito, per la durata del servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta.

11. Nel caso di cui al punto precedente i contenitori saranno posizionati su superfici pavimentate ed appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale. I contenitori saranno dotati di chiave, fornita dal Gestore, che alla cessazione dell'utenza dovrà essere riconsegnata. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili.
12. La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stabiliti dal Codice della Strada. Per quanto riguarda i criteri di igiene va rispettata di norma una distanza di circa metri 2 in orizzontale rispetto a finestre ubicate al piano terra o in seminterrati.
13. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:
 - distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.
14. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.
15. E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale, che la valuterà congiuntamente con il Gestore del servizio, motivata richiesta.
16. Per il regolare svolgimento dei servizi sono, inoltre, da evitare posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).
17. Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali zone archeologiche, chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.
18. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
19. Sui contenitori, siano essi mastelli, bidoni o cassonetti carrellati, devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

ART 13- MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata anche in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.
3. La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico, fatte salve le determinazioni assunte dal Comune .
4. Per la funzionale organizzazione e gestione del servizio l'Amministrazione Comunale si riserva, secondo i criteri di cui all'art. 7 del Regolamento, e fatto salvo quanto esposto precedentemente, di individuare soluzioni tecniche in ordine al tipo di propulsione dei mezzi e al dispositivo di abbattimento, tali da minimizzare le emissioni e tali da impedire la fuoriuscita di colaticci durante il carico e il trasporto, nonché soluzioni organizzative che riducano i transiti impropri.

ART. 14- STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in

aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
2. E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi pieni contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a ottobre compresi.
3. Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra mezzi della stessa capacità o di capacità diversa rispetta le stesse condizioni del suddetto stazionamento o deposito.

ART. 15 – NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, i contenitori devono essere sottoposti a regolari lavaggi da parte degli utenti, anche avvalendosi del servizio attivato dal Gestore del servizio per i contenitori carrellati del rifiuto organico e del rifiuto indifferenziato.
2. E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio ed al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale.
3. E' inoltre vietato:
 - l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal Gestore del servizio;
 - la cernita dei rifiuti nei contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori predisposti;
 - l'esecuzione di scritte sui contenitori o l'affissione su di essi di materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione;
 - lo sblocco dei freni di stazionamento, il ribaltamento e il danneggiamento dei contenitori.
4. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento ed avvisare il gestore del servizio.
5. E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio.
6. Le utenze non domestiche, sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori messi a disposizione dal Gestore del a ritiro od a consegna, con le avvertenze di seguito specificate:
 - i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
 - i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.

ART. 16 - CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.
2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi. E' vietata l'immissione di rifiuti sciolti. Gli eventuali contenitori assegnati per la raccolta devono essere richiusi dopo il conferimento.
3. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
4. L'Amministrazione Comunale può decidere di attivare uno specifico servizio di raccolta per pannolini e pannoloni, al fine di agevolare gli utenti che producono questa tipologia di rifiuti.
5. Nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati è vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - rifiuti oggetto di raccolta differenziata;

- rifiuti ingombranti e RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
- imballaggi secondari e terziari.

ART. 17 – NORME GENERALI PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate.
2. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
3. Le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite dagli utenti esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal Gestore del servizio.
4. Tali contenitori, compresi i sacchi a perdere, non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. L'Amministrazione Comunale avrà cura, anche attraverso il Gestore del Servizio, di pubblicizzare le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.
7. Gli imballaggi secondari e terziari non restituiti al produttore/venditore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo attraverso la raccolta differenziata.
8. Le soluzioni di recupero e di smaltimento successive alla raccolta differenziata e al trasporto devono essere scelte ed effettuate secondo criteri di corretta gestione ambientale.

ART. 18 – CENTRI DI RACCOLTA

1. I Centri di Raccolta ("Ecocentri") ex art. 183, comma 1 del D.Lgs. 152/06 sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
2. Presso i Centri di Raccolta, sia i privati cittadini, per i rifiuti domestici, sia i soggetti operanti nel commercio, artigianato, attività agricole ecc., per i rifiuti assimilati agli urbani, possono conferire le varie tipologie di materiali, anche a pagamento secondo le norme e le procedure del Regolamento di gestione del Centro di Raccolta
3. Quando è necessario, è cura del detentore, se ente o impresa, accompagnare la consegna dei rifiuti con la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente (formulario di identificazione di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti), salvo le eccezioni previste dalla norma.
4. I Centri di Raccolta sono recintati e dotati di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per tipologie omogenee; i materiali conferibili sono quelli riutilizzabili, quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale, quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.
5. Il personale in servizio presso il Centro di Raccolta ha l'obbligo di collaborare con i cittadini e gli utenti che conferiscono i materiali, nonché di controllare che il conferimento dei vari flussi di materiali avvenga nel rispetto delle norme di legge.
6. Nel Centro di Raccolta è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni.
7. Il prelievo dei materiali stoccati nei Centri di Raccolta viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto Gestore del servizio.
8. In particolare il conferimento di rifiuti speciali, è sottoposto ad una specifica procedura, finalizzata alla realizzazione di un adeguato controllo quali-quantitativo dei flussi, ed a specifici livelli tariffari.
9. E' cura del soggetto Gestore del servizio effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o

all'esterno della recinzione e procedere alla relativa rimozione dei rifiuti.

10. Gli utenti si attengono alle norme e alle procedure di conferimento e di gestione indicate nell'apposito Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta, redatto dal Consorzio di Bacino 16

ART. 19 - RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - consegna al Centro di Raccolta
 - ritiro su richiesta al numero verde od altro meccanismo di segnalazione comunicato all'utenza (raccolta per appuntamento).

 Nel caso di conferimento al Centri di Raccolta, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. del presente Regolamento riguardante i Centri di Raccolta.
2. Il servizio di ritiro su richiesta al numero verde dei rifiuti ingombranti derivanti da utenze domestiche è attivato gratuitamente ed è effettuabile per un numero limitato di pezzi per volta o negli altri casi il ritiro su chiamata è a pagamento.
3. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo tempi e luogo concordati con il Gestore dei servizi, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
4. E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di contenitori stradali.
5. Per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico e che impongono di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono, è da prevedere l'avvio a centri autorizzati di demolizione e recupero che garantiscano l'aspirazione del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti e la successiva operazione di recupero del CFC espandente. E' pertanto vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc.
6. L'Amministrazione Comunale può definire, in accordo il Gestore del servizio, ulteriori modalità di gestione dei rifiuti ingombranti.

ART. 20 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI RICICLABILI

1. La raccolta dei materiali riciclabili "secchi" (carta, vetro, contenitori in acciaio e alluminio, imballaggi in plastica) avviene di norma con raccolta domiciliare. La raccolta stradale o quella a consegna in punti ad accesso controllato sono generalmente adottate nei territori periferici e dispersi ove non sono attivati i servizi di raccolta domiciliare. I suddetti materiali vanno conferiti dagli utenti in modalità sfusa negli appositi contenitori o sacchi previsti dal gestore del servizio.
2. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori, l'igienizzazione degli stessi e la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.
3. La tipologia dettagliata dei materiali da separare e conferire da parte dell'utenza è comunicata dal Comune o dal Gestore del servizio ed è oggetto di specifiche norme comportamentali ai sensi del presente Regolamento.
4. Per quanto concerne gli imballaggi cartacei provenienti da utenze non domestiche, i produttori di questa tipologia di rifiuti conferiscono tali materiali o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi voluminosi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati o collocati in attrezzature apposite (es. roll container - contenitore unificato su ruote), al fine di garantire l'opportuna riduzione volumetrica. Il Gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.
5. Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare dei cestini e/o dei bidoni in plastica, secondo la tipologia degli utenti, al fine di consentire un'agevole conferimento da parte dell'utenza.
6. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni cartacee raccoglibili, il Gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone prodotti dalle grandi utenze dalle altre frazioni cartacee.
7. Imballaggi metallici di piccola dimensione (lattine e barattoli) sono raccolti congiuntamente ad altre frazioni.
8. E' vietato conferire nel vetro differenziato: vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.
9. Le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previ appositi trattamenti, devono essere conferite, con flussi ben separati per materiale, presso il Centro di raccolta.

10. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e gli imballaggi in vetro, alluminio, plastica, metallo, tetrapak e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dei gestori del servizio di manutenzione, ad un impianto di compostaggio verde o presso il Centro di raccolta, o presso un impianto di recupero autorizzato.
2. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità:
 - raccolta domiciliare della frazione verde, su prenotazione, gratutito o a pagamento, secondo modalità concordate tra il Comune e il gestore dei servizi
 - consegna al Centro di raccolta da parte delle utenze domestiche
3. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc., compresi sacchi a perdere.
4. E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
5. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione e il Gestore del servizio, promuove, per le utenze che dispongono di area a verde, la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti
6. La frazione verde raccolta è destinata al recupero attraverso compostaggio o digestione anaerobica; le componenti poco putrescibili della frazione verde (potature, tronchi, materiale legnoso), possono essere sottoposte a triturazione e destinate ad usi alternativi (per usi di pacciamatura o come combustibili).

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica (di origine vegetale ed animale) dei rifiuti devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche,
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Questi rifiuti devono essere destinati al recupero mediante compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità come previsto dalle vigenti norme in materia, da soli o in miscela con altri materiali organici, o mediante digestione anaerobica.
4. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme Regolamento 1774/2002/Ce del 3 ottobre 2002.
5. La raccolta da utenze non domestiche è effettuata mediante sistema domiciliare con l'utilizzo di contenitori dedicati. Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori sono determinati in relazione alla tipologia di utenza; per le utenze domestiche la modalità domiciliare è da applicare in tutte le situazioni in cui sia possibile, tenendo conto delle esigenze di efficienza del servizio.
6. Al fine di limitare problemi di odore ed igienico sanitari, il Gestore del servizio effettua lavaggi ed igienizzazione dei contenitori carrellati con frequenza idonea.
7. Il materiale deve essere conferito dall'utenza in appositi sacchetti biodegradabili e compostabili e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
8. La frequenza di svuotamento dei contenitori è strettamente correlata al sistema adottato e alla capacità dei contenitori; è necessario privilegiare i sistemi che tendano alla riduzione della frequenza degli svuotamenti per contenere i costi, garantendo il rispetto dei criteri igienico sanitari.
9. E' vietato conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori, salvo che questi siano dotati di apposite fodere compostabili.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

1. In relazione a quanto previsto nel D. Lgs 188/2008 e s.m.i. le pile e gli accumulatori usati sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Gestore del servizio.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui al D.Lgs 188/2008 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziati, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia, tenendo presente il principio di responsabilità condivisa dei produttori e dei terzi che agiscono per loro conto, stabilito dal citato D.Lgs., e che comporta la creazione di sistemi collettivi o individuali ai fini del ritiro gratuito presso gli utilizzatori finali.
5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui al D.Lgs 188/2008 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
6. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
7. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e tale contenitore deve essere custodito dalla farmacia in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
8. E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
9. I contenitori stradali, o posizionati presso i servizi ASL, per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.
10. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, vengono raccolti con specifico servizio, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.
11. Per quanto concerne siringhe e aghi raccolti nei distributori scambia-siringhe, il contenitore interno deve essere rigido ed estraibile. Le successive operazioni devono essere condotte con l'opportuna salvaguardia dell'operatore.
12. In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente dal Gestore presso i Centri di Raccolta o altre aree comunali.

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili e comunque tal e divieto è esteso a tutto il circuito di raccolta.
2. E' vietato l'abbandono di macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.
3. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
4. E' attivata la raccolta differenziata dei materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate "fai da te" da utenze domestiche, con modalità di consegna presso i Centri di raccolta, effettuata dagli stessi residenti. La quantità massima conferibile è pari a 3 m^3 all'anno per singola utenza

5. I rifiuti conferiti da imprese ed artigiani, in qualità di rifiuti speciali, devono essere conferiti a cura e spese del produttore/detentore presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL PROPRIO VEICOLO A MOTORE E DERIVANTI DALLE PRATICHE DEL FAI DA TE

1. I materiali derivanti dalle pratiche del "fai da te" di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e originati quindi da utenze domestiche, (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali), quando non restituiti al rivenditore, devono essere conferiti dai detentori presso i Centri di raccolta secondo i criteri indicati nel Regolamento di gestione del Centro di raccolta redatto dal Consorzio.

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI, ESAUSTI

2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali e animali esausti previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti (Consorzio C.O.N.O.E.).
3. Sono ammessi conferimenti da parte di utenze domestiche presso il Centro di raccolta secondo i criteri indicati nel relativo Regolamento di gestione redatto dal Consorzio.

ART. 27- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RAEE

1. Il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplinato dal D. Lgs. 49/2014, affida la responsabilità direttamente ai Produttori di AEE, come previsto dalla Direttiva Europea 2012/19/UE, mediante sistemi collettivi od individuali.
2. Tutte le utenze devono conferire separatamente tale tipologia di rifiuti ed è vietata la loro immissione nel flusso di raccolta dei rifiuti indifferenziati.
3. Le utenze domestiche possono conferire i RAEE ai Centri di raccolta oppure mediante il meccanismo "uno contro uno" che consente al cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettronica di lasciare gratuitamente al rivenditore quella vecchia o il meccanismo "uno contro zero", così come stabilito dalla normativa vigente, che consente di lasciare il RAEE indipendentemente dall'acquisto.
4. Presso il Centro di Raccolta ogni tipologia di RAEE è raccolta separatamente sulla base di una suddivisione di 5 Raggruppamenti:
 - R1 Apparecchiature refrigeranti;
 - R2 Grandi bianchi;
 - R3 Tv e Monitor;
 - R4 PED,CE,ICT, Apparecchi Illuminanti ed altro;
 - R5 Sorgenti Luminose.
5. Il Comune può allestire specifici contenitori ("minipunti") collocati in luoghi strategici e destinati al conferimento di piccoli RAEE o loro specifiche tipologie (es. telefoni cellulari e relative batterie).

ART. 28 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, legno, metalli (oltre ai piccoli imballaggi metallici oggetto di raccolta congiunta con il vetro), imballaggi in plastica, contenitori etichettati T o F, mediante:
 - conferimento ai Centri di raccolta
 - specifici contenitori stradali per abiti smessi, scarpe e borse usate, in collaborazione con associazioni a scopo umanitario
 - specifici contenitori ("minipunti") collocati in luoghi strategici e destinati in particolare a frazioni che possono provocare impatto ambientale elevato, quali pile, farmaci, toner, piccoli RAEE ecc.
 - raccolte di toner esausti presso uffici o presso punti ad accesso libero, ma collocati in luogo

protetto (es. Comuni, ASL ecc.)
- raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti.

2. Il Comune può attivare la raccolta differenziata di altri rifiuti particolari, individuando le relative modalità.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4. I materiali raccolti sono avviati presso gli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

ART. 29 – AUTOCOMPOSTAGGIO

1. L'autocompostaggio consiste nell'effettuazione da parte delle utenze domestiche e non domestiche della trasformazione degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio). La trasformazione può avvenire con l'ausilio di un contenitore appositamente concepito, denominato "compostiera", o con modalità "fai da te".
2. L'autocompostaggio è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso con priorità alla stessa raccolta differenziata; essenzialmente esso è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino. In queste realtà può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
3. L'Amministrazione Comunale promuove la pratica dell'autocompostaggio, in collaborazione con il Consorzio.
4. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto all'autocompostaggio.
5. In ogni caso l'autocompostaggio va effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
6. Ai sensi dell'art. 19-bis. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Tali utenze hanno l'obbligo di consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche effettuate da personale incaricato dal Comune o dal gestore del servizio e munito di specifico documento di riconoscimento, e di comunicare preventivamente al Comune l'interruzione, anche temporanea, della pratica del compostaggio.
7. Per quanto riguarda i criteri di igiene il cumulo/compostiera non può essere posizionato in aderenza dei muri di tamponamento e/o confinanti; la distanza da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone, sia per il compostaggio da singola utenza è di m. 5.
8. Coloro che sottoscrivono un impegno a favore del Comune o del Consorzio a praticare l'autocompostaggio sono inseriti in uno specifico Albo Compostatori. In virtù di tale impegno beneficiano di una riduzione della tassa/tariffa rifiuti (TARI), ed eventualmente dell' assegnazione di una compostiera prezzo agevolato o gratuitamente; parallelamente hanno l'obbligo di consentire gli accertamenti, controlli e verifiche effettuate da personale del Comune, del Consorzio, del gestore del servizio o da altri soggetti da essi appositamente incaricati e muniti di specifico documento di riconoscimento, e di comunicare preventivamente al Consorzio di Bacino 16 o al Comune l'interruzione, anche temporanea, della pratica del compostaggio.
9. La gestione dell'Albo Compostatori è oggetto di uno specifico Regolamento che è parte integrante del Regolamento della TARI e che deve essere redatto in coerenza con i criteri del presente Regolamento di gestione dei rifiuti urbani.
10. Per quanto riguarda i criteri di igiene le distanze da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone sono le seguenti:
 - Compostaggio da singola utenza: m 7;
 - Compostaggio condominiale: m 10.

ART. 30 – COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

1. Le iniziative di compostaggio di comunità sono da realizzarsi sulla base di un protocollo operativo che identifica la localizzazione, la tecnica di trattamento, il bacino di utenza, i flussi attesi in entrata ed uscita, le

modalità di conferimento, le modalità di gestione, le modalità di monitoraggio ed assistenza tecnica, compresi i parametri controllati, la destinazione del compost prodotto, le responsabilità, le strategie per la gestione dei rischi.

2. Per quanto riguarda i criteri di igiene in caso di compostaggio statico (composter in plastica, cassoni o casetta in legno ecc.) la distanza da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è di m 20 per installazioni con potenzialità non superiore a 10 t/anno, m 30 per potenzialità più elevate. In caso di compostaggio con macchine elettromeccaniche la distanza minima va valutata in funzione delle caratteristiche dell'installazione e del sistema di abbattimento delle emissioni, ma in ogni caso non può essere inferiore a m 15.

ART. 31 - SERVIZI INTEGRATIVI

1. Il Comune, può istituire appositi servizi integrativi di raccolta differenziata per i rifiuti speciali, di caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati definiti all'art. 6 del presente Regolamento.
2. I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva con appositi atti amministrativi di stabilire, materiale per materiale, le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti in base ai criteri e alle modalità individuate in accordo con il Comune e il Gestore del servizio.
4. Per l'effettuazione dei servizi integrativi il Gestore del servizio stipula, con i produttori /detentori dei rifiuti speciali appositi atti convenzionali.

ART. 32 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono obbligatoriamente avviati ad apposite aree attrezzate ed impianti, pubblici o privati specificamente autorizzati, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interramento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato ad impianti destinati a ricevere il rifiuto indifferenziato, salvo casi eccezionali (es. non conformità agli standard richiesti dagli impianti di ricevimento), espressamente identificati dal Gestore del servizio e comunicati all'Amministrazione Comunale.
3. Per gli imballaggi si prevede prioritariamente, ma non esclusivamente, il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (es: accordi CONAI-ANCI).

ART. 33 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI SULL'ANDAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Annualmente, a cura dell'Amministrazione comunale, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:
 - i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta
 - le destinazioni delle varie frazioni
 - un'analisi critica dei risultati
 - gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.
2. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

CAPO IV - ALTRI SERVIZI

ART. 34- DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, il Gestore del servizio può effettuare le seguenti attività

- spazzamento stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane e fontanelle, nonché pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione degli orinatoi pubblici;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia delle rive dei fiumi, delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche di rifiuto;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali
- smaltimento dei fanghi di depurazione.

ART. 35 - ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI

1. Il Consorzio in accordo con l'Amministrazione Comunale con appositi atti amministrativi, anche assunti in sede di Contratto dei servizio o ad integrazione dello stesso contratto:

- definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;

- definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo;

- stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;

- promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

2. Il Gestore del servizio provvede all'esecuzione dei servizi., sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto della necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.,

3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, pulizia delle caditoie, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

a) le strade e le piazze (compresi i portici e marciapiedi, con le eccezioni di cui all'art. 49, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali; (qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto dei portici antistante le proprietà)

b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se adeguatamente infrastrutturate;

c) le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

d) le rive dei corsi d'acqua, purché libere ed accessibili.

Le strade provinciali che attraversano il centro abitato sono oggetto del solo servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato

4. Più in particolare per i servizi di cui al presente articolo sono definiti i seguenti criteri:

a) per il servizio di lavaggio stradale il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale, definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;

b) le operazioni di diserbo stradale sono differenziate tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito degli interventi di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature. Comunque, qualora si procedesse a diserbo chimico devono essere osservate, per quanto attiene alle sostanze fitotossiche, ai mezzi e al personale, tutte le disposizioni in materia e deve essere acquisito il parere favorevole dal competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica;

c) le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono differenziate tra quelle di carattere ordinario nell'ambito degli interventi di spazzamento e quelle a carattere specifico, alle quali si fa fronte con personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature;

d) oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, nell'ambito del servizio di spazzamento, sono previsti anche la pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, disagi di natura igienica, proliferazione di animali molesti;

e) il Gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, il cui svuotamento è compreso nei servizi di nettezza urbana. E' fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;

f) le modalità e la frequenza degli interventi di manutenzione necessari per la pulizia delle rive dei corsi d'acqua sono definite dall'Amministrazione Comunale con il fine di garantire l'igienicità del territorio e la fruibilità dei siti;

g) per la pulizia dei mercati fatte salve norme specifiche contenute in appositi regolamenti per il funzionamento dei mercati, il Gestore del servizio stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi, secondo il principio dell'obbligo della raccolta differenziata di cui all'art. 17 comma 3. Il Gestore del servizio gestisce il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.

ART. 36- SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento è disciplinato negli appositi atti assunti per il conferimento del servizio, nei quali sono definite le esigenze prestazionali cui devono, a cura degli esecutori, essere individuate le soluzioni operative più opportune e convenienti, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

2. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto necessario per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

3. In particolare è vietato l'avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.

4. L'Amministrazione Comunale su richiesta del Gestore del servizio attiva divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

5. Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni,

previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti

ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.

4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme relative all'abbandono dei rifiuti, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

5. Restano salvi i poteri e le funzioni di Ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del Gestore delle strutture cimiteriali.

ART- 38 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici ove collocati a cura del Gestore del servizio, ovvero di condurre i cani presso le apposite piazzole allestite dall'Amministrazione comunale la cui pulizia è a carico del Gestore del servizio.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

3. Oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

4. Il Gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle carcasse di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alle vigenti norme in materia di rifiuti.

5. Le carcasse di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dal soggetto Gestore dei servizio, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

6. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

7. I letami, i fanghi ed i reflui zootecnici sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere a proprie spese.

CAPO V - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 39 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite, sulla base del Regolamento, dal Gestore del servizio, cui compete informare adeguatamente gli utenti, affinché adeguino l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
3. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
4. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 40 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti.
2. In base all'istituzione dei servizi integrativi contemplati dal presente Regolamento, i produttori sottoscrivono eventualmente apposita convenzione con l'Amministrazione comunale o per conto dell'Amministrazione comunale con il Gestore del servizio.

ART. 41 – PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme di cui al presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 42 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento alla stazione di conferimento o in contenitori definiti con il gestore del servizio ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 43 - VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali fatto salvo quello effettuato da associazioni "no profit" o "Onlus" locali o "Pro Loco", effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.
3. E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.
4. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.
5. Le imprese incaricate della distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette postali devono rispettare l'eventuale richiesta di non immissione di tali materiali effettuata in modo palese, ad esempio con un adesivo, da parte del proprietario della cassetta stessa

ART. 44 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 45 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 15, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare, al fine di concordare con il Comune, per il tramite del Gestore del servizio, le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi per la pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.
2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. L'Amministrazione Comunale, direttamente o in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

ART. 46 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 47 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI E PORTICI DI PERTINENZA

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Parimenti dicasi per i portici afferenti gli stabili di appartenenza.

ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà preliminarmente stipulato la convenzione relativa al conferimento dei rifiuti ed alla pulizia dell'area con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato; tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia

in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.
4. La tariffa di occupazione del suolo pubblico comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

ART. 49 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura dell'Ente promotore viene sottoscritta apposita convenzione con il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

ART 50 - ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire al Gestore del servizio, con preavviso di 10 giorni, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata, secondo i criteri della differenziazione dei vari flussi ovvero nei contenitori per rifiuti speciali.

ART. 51 - AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.
2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.

ART. 52 - PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Verificandosi tali ipotesi, qualora sia richiesto all'Amministrazione comunale o siano necessari interventi di pulizia e ripristino di tali terreni , tali interventi si configurano come servizi integrativi e non come interventi di rimozione di rifiuti abbandonati e come tali gli oneri sono a carico della proprietà.
2. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 53 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.
2. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.
4. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

5. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

ART. 54 - RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Il Gestore del servizio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.

2. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale su segnalazione del gestore del servizio, con specifica ordinanza diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione comunale individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale, avvalendosi del Consorzio, provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.

3. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

5. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

6. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi speciali anche pericolosi, il Gestore del servizio, a seguito di apposita segnalazione dell'Amministrazione, se autorizzato dalla stessa, dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti e, qualora necessario, provvedere alla bonifica dei siti inquinati. Il costo di ogni intervento è soggetto ad apposito preventivo.

ART. 55 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al Soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 30 il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Amministrazione Comunale (eventualmente tramite il Consorzio) le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

2. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, comunicato all'Amministrazione Comunale ed al Consorzio, il quale si coordina con il Soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

3. L'Amministrazione Comunale (eventualmente tramite il Consorzio), in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti.

4. In particolare è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti originati da eventuali stand gastronomici, da attuarsi secondo le modalità ed i flussi di frazioni merceologiche stabilite dall'Amministrazione

Comunale e dal Consorzio.

5. E' vietato l'uso di bicchieri, posate e stoviglie in plastica monouso per la somministrazione dei pasti negli stand gastronomici. Nel caso in cui non ci siano le condizioni per l'adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili, sono ammessi esclusivamente materiali biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002.

6. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

CAPO VI – CONTROLLI ED ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

ART. 56 - CONTROLLI

1. Ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti. Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge. Per le norme del presente regolamento e delle ordinanze dell'Amministrazione comunale il controllo compete al Comune che irroga le sanzioni previa accertamento degli illeciti.
2. Le attività di vigilanza sia delle norme del presente regolamento sia delle eventuali ordinanze dell'Amministrazione Comunale, sono effettuate oltre che dal personale della Polizia Municipale anche da Ispettori ambientali che sono individuati tra il personale del Comune, delle Unioni dei Comuni, del Soggetto Gestore del servizio, del Consorzio.
3. Gli Ispettori ambientali sono appositamente incaricati, previo adeguato corso di formazione, dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio dei Comuni/Autorità d'Ambito, con qualifica di Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art. 357 cp, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari. Il Comune o il Consorzio dei Comuni/Autorità d'Ambito istituisce gli Ispettori ambientali attraverso le norme degli articoli seguenti.
4. In qualunque momento i contenitori adibiti alla raccolta potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e dagli Ispettori ambientali per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.

ART. 57 - FINALITÀ DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. I Comuni in collaborazione con il Consorzio di Bacino 16, istituiscono la figura di Ispettore Ambientale comunale / consortile a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto, conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio consortile.
2. L'attività degli Ispettori Ambientali dovrà privilegiare gli interventi preventivi rispetto a quelli sanzionatori, attraverso un opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e soprattutto dei giovani.

ART. 58 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ISPETTORATO AMBIENTALE

1. Il servizio di ispettorato ambientale viene organizzato in condivisione tra il Comune ed il Consorzio di Bacino 16, eventualmente avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.
2. L'organizzazione del servizio di Ispettorato è disciplinata dal presente regolamento.

ART. 59 – NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Con delibera del Consiglio comunale e del consiglio di amministrazione del Consorzio di Bacino 16 si abilitano gli ispettori ambientali all'accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale , regolamenti ed ordinanze comunali, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge. Gli Ispettori Ambientali possono essere nominati tra il personale del Consorzio, il personale dipendente degli enti locali o dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi di raccolta trasporto e trattamento finale dei rifiuti operanti sul territorio consortile. Nella delibera sono indicati:
 a) i contenuti della sfera operativa;
 b) l'ambito territoriale di competenza;
 c) la durata
 d) l'Autorità a cui fa capo l'Ispettore ambientale.
2. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.
3. Al fine di ottenere la nomina per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati dovranno frequentare con esito positivo un corso di formazione di durata non inferiore a sedici ore organizzato dal Consorzio o dal Gestore del Servizio. Per poter ritenere valido il corso il candidato dovrà partecipare ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso. Al corso possono altresì partecipare, quale percorso formativo, gli organi di polizia municipale.
4. I titoli per l'ammissione al corso viene definita dal provvedimento di istituzione del medesimo facendo riferimento ai seguenti criteri:
 a) Competenze del candidato,
 b) Ruolo ricoperto nell'ente pubblico,

c) Ruolo ricoperto nell'ente o società privata;
d) Conoscenza del territorio.

5. L'individuazione dei candidati per il personale degli enti pubblici può avvenire anche mediante segnalazione diretta dell'ente.
6. Al personale pubblico nominato vengono riconosciute eventuali indennità secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti.
7. La nomina può essere rinnovata, sospesa e revocata.
8. All'Ispettore ambientale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
9. L'Ispettore Ambientale Comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, potrà eventualmente indossare apposita divisa espressamente autorizzata dalla Regione ed essere munito di macchina fotografica dall'Autorità cui fa capo.
10. Il coordinamento delle attività è affidato al Consorzio, in accordo con le Amministrazioni Comunali.

ART. 60 - REQUISITI PER LA NOMINA DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono:
 a) essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
 b) avere raggiunto la maggiore età;
 c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado;
 d) godere dei diritti civili e politici;
 e) non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 f) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
 g) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico.

ART. 61 - AMBITO DI ATTIVITA' DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. L'Ispettore Ambientale Comunale / Consortile, di identifica in un soggetto qualificato come incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:
 - Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento rifiuti
 - Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale / consortile
 - Vigilanza, controllo e accertamento con dovere di segnalazione alla polizia locale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via proritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere, alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente ed al decoro del territorio.
2. Si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'ispettore ambientale dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti violazioni:
 - Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es: gettare a terra qualsiasi rifiuto) ed ingombranti (es: lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra incustodito che dia origine ad una possibile discarica abusiva)
 - Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (lasciare un mobile od un elettrodomestico vicino ai cassonetti senza preavvisare il servizio pubblico che lo possa ritirare)
 - Conferimento nei contenitori per RSU di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata
 - Mancato rispetto del regolamento previsto per il conferimento dei rifiuti (es.: esporre i contenitori o i sacchi in giorni in cui il passaggio di raccolta degli stessi non è previsto o comunque al di fuori degli orari indicati dal Gestore del Servizio)
 - Abbandono e deposito incontrollato sul suolo dei rifiuti pericolosi (ad es: batterie auto ecc.)
 - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non lungo i perimetri esterni dei Centri di Raccolta differenziata.

- Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare sul suolo
- Corretta gestione dei rifiuti nel corso di eventi, manifestazioni, fiere.

3. Il servizio di vigilanza si svolge su tutto il territorio Consortile.
4. Gli atti adottati dagli Ispettori ambientali hanno efficacia ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del cc.
5. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

ART. 62 - COMPITI DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. L'ispettore Ambientale nell'espletamento delle funzioni deve:
 - Assicurare il servizio cosi come stabilito e disciplinato dal Contratto di servizio vigente tra Seta S.p.A. Consorzio di Bacino 16 e Comuni
 - Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale disciplinare di servizio approvato dal Comune di ... e dal Consorzio di Bacino 16
 - Operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - Durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
 - Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
 - Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire entro le 24 ore seguenti presso i Comando della Polizia Municipale dei Comuni ed al Consorzio di Bacino 16
 - L'ispettore ambientale per l'accertamento degli illeciti può
 - ✓ Assumere informazioni ;
 - ✓ Procedere all'ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora;
 - ✓ Effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
 - ✓ Compiere operazioni tecniche.

 La contestazione immediata e l'assunzione di informazioni devono essere stabiliti e concordati con la Polizia Municipale
 - Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti
2. Gli ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, possono avere funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.
3. E' fatto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

ART. 63 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL SERVIZIO DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Gli organi istituzionalmente preposti (polizia municipale - Carabinieri - Polizia di Stato - Corpo Forestale dello Stato) possono segnalare al Comune di ... ed al Consorzio di Bacino 16 le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.
2. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, il Comune di ... o il Consorzio di Bacino 16 revocheranno il servizio.

ART. 64 – COMPITI DEL CONSORZIO DI BACINO 16 NELLA GESTIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Il Consorzio di Bacino 16 in veste di autorità di controllo per il Contratto di servizio di igiene urbana verificherà l'operato degli ispettori ambientali al fine del rispetto del vigente contratto di servizio in essere tra Il Consorzio di Bacino 16 e Seta spa.
2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli ispettori ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e turno, programma di attività e relative modalità nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Corpo di polizia municipale, in sintonia con il Consorzio di Bacino 16.

ART. 65 - CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Il Consorzio, in accordo con il Gestore del Servizio organizza un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita e metterà a disposizione il materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
2. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa.
3. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
 a) la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
 b) esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
 c) esame del Regolamento di gestione dei rifiuti e di possibili ordinanze comunali in materia ambientale;
 d) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 e) il procedimento sanzionatorio amministrativo.
4. Il corso di formazione potrà anche prevedere un esame finale.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 66 – INFORMAZIONE

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - a realizzare campagne di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
 - a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il Gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4. Almeno annualmente l'Amministrazione, tramite i propri Assessorati competenti verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Prevenzione, Riutilizzo, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto da Piani, Leggi e Direttive vigenti.

ART. 67 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

ART. 68– OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, in quanto compatibili, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 69 - SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689 e s.m.i, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale.
2. Le infrazioni e gli importi per l'applicazione delle sanzioni sono indicati nelle Tabelle allegate al presente Regolamento, di cui fanno parte integrante.

ART. 70 – ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nel Regolamento di polizia urbana e di igiene urbana nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse

incompatibili.

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei le norme nazionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
3. I provvedimenti attuativi del D.Lgs 22/1997 e s.m.i continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 (Cfr: art 264 comma 1 , punto i) del citato D.Lgs 152/2006)
4. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione del D.Lgs 152/2006 (cfr: art 265 comma 1 del citato D.Lgs 152/2006).

Tabella delle Sanzioni
del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti

VIOLAZIONI	ARTICOLO	Min/Max	P.M.R.*	NOTE
Omesso posizionamento dei contenitori per rifiuti all'interno degli stabili.	12 comma .2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Il proprietario singolo, l'amministratore, o i condomini, in solido tra loro, hanno l'obbligo di consentire il posizionamento dei contenitori per rifiuti indifferenziati, negli spazi ritenuti idonei dal Gestore del servizio.
Omessa esposizione dei rifiuti, conferiti nei contenitori/sacchi interni agli stabili, nei giorni e nelle ore stabilite.	12 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Omessa ricollocazione dei contenitori per rifiuti all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.	12 comma 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Non consentire l'accesso alle aree private al Gestore per il servizio internalizzato di raccolta rifiuti.	12 comma 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Parcheggiare veicoli in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.	12 comma 15			Sanzione amministrativa prevista dal C.d.S.
Spostamento non autorizzato, anche temporaneo, dei contenitori per i rifiuti.	12 comma 17; 15 comma 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Impedire l'accesso ai contenitori della raccolta rifiuti da parte dei mezzi e degli operatori del Gestore del servizio	12 comma 18	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Su area/suolo pubblici o privati.
Esporre sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal Gestore del servizio.	15 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Non in contenitori dedicati o con riduzione volumetrica
Esporre sulla pubblica via dei rifiuti al di fuori dei giorni e dell'orario indicati dal Gestore del servizio.	12 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

Effettuare la cernita dei rifiuti nei contenitori.	15 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Abbandonare involucri contenenti rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	15 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Manomettere, ribaltare, rompere, usare impropriamente i contenitori o eseguire scritte, affiggere materiale di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhe adesive) sui contenitori dei rifiuti.	15 comma 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Conferimento di rifiuto in contenitore troppo pieno e quindi non richiudibile.	15 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Depositare all'interno dei contenitori dell'indifferenziato i rifiuti urbani non in idonei sacchi chiusi.	16 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.	16 comma 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Omessa chiusura dei contenitori dei rifiuti dopo l'uso.	16 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Immissione nei contenitori dell'indifferenziato di: - rifiuti speciali non assimilati; - rifiuti speciali inerti derivanti da attività cantieristica; - rifiuti urbani pericolosi; - rifiuti oggetto di raccolta differenziata; - imballaggi secondari e terziari - rifiuti ingombranti e RAEE; - altri rifiuti per il cui conferimento sono istituiti particolari servizi di raccolta, compresa la frazione verde.	16 comma 5 e artt. specifici per i vari materiali	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
Conferire frazioni di rifiuto, per i quali è prevista la raccolta differenziata, in contenitori e modalità diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.	17 commi 3 e 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Conferire materiali diversi da quelli indicati per le varie raccolte differenziate	17 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

Mancato rispetto delle norme e delle procedure di accesso al Centro di Raccolta	18 comma 11	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Abbandonare rifiuti ingombranti su suolo pubblico.	19 comma 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
Tagliare serpentine di frigoriferi, congelatori , etc.	19 comma 5	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Conferire imballaggi cartacei in senza alcuna riduzione volumetrica.	20 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Conferire imballaggi cartacei a bordo strada in giorni ed orari diversi da quelli di raccolta.	20 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	.
Conferire imballaggi cartacei non piegati e possibilmente legati.	20 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Conferire impropriamente il vetro e/o non attenersi alle istruzioni riportate sui contenitori.	20 comma 8	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli lampadine, specchi, schermi di tv e monitor, lastre di vetro
Conferire vetro/lattine/barattoli in banda stagnata, plastica o tetrapak non accuratamente svuotati e possibilmente sciacquati.	20 comma 10	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Conferire impropriamente materiali indesiderabili negli appositi contenitori per la frazione organica	art. 22 comma 7	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Conferire la frazione organica sfusa	art. 22 comma 9	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.	24 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
Abbandonare macerie e altri rifiuti derivanti da lavori edili su suolo pubblico o ad uso pubblico.	24 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali
Proprietario o conduttore di cane in spazio pubblico sprovvisto di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine o che non raccoglie e deposita le deiezioni nei contenitori di rifiuti urbani.	38 c.1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

Proprietario o conduttore di cane che non rimuove le deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale ad uso pubblico.	38 comma 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Concessionari di aree pubbliche o di uso pubblico e titolari di autorizzazioni all'occupazione che non mantengono pulite le stesse e non rimuovo i rifiuti in esse abbandonate.	39 comma 4	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private che non mantengono pulite le stesse e non rimuovono i rifiuti in esse abbandonate.	41 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione materiale di risulta a seguito di operazioni di carico, scarico e trasporto merci, materiali, affissione di manifesti.	42 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Effettuare volantinaggio con qualsiasi modalità con finalità commerciali, su aree pubbliche o private ad uso pubblico.	43 comma 1, 3	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Effettuare distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.	43 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Affiggere volantini pubblicitari, manifesti all'esterno di fabbricati	43 comma 4	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati.	44 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Omessa pulizia di area pubblica o di uso pubblico e di rimozione di rifiuti, scarti e residui relativi ad opere stradali e infrastrutture.	44 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Mancata o tardiva comunicazione del programma delle manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe all'Amministrazione comunale o al Gestore del servizio.	45 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	Enti pubblici o religiosi, associazioni, circoli partiti politici, sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare il programma e le aree che intendono impegnare.
Gestori di pubblici esercizi su aree pubbliche o spazi aperti all'uso	46 commi 1 e 2	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	

pubblico che non provvede alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata.				
Mancato asporto della spazzatura sui marciapiedi o portici afferenti gli stabili di appartenenza da parte del proprietario, conduttore di edificio privato	47 comma 1	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	
Occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park che omettono di mantenere e lasciare pulite le aree stesse.	48 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Operatore di area mercatale che non mantiene pulito il relativo posteggio e/o conferisce impropriamente i rifiuti rispetto alle modalità stabilite dal Gestore del servizio	49 comma 1	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Omesso collocamento dei rifiuti negli appositi contenitori da parte di esercizi stagionali, piscine, campeggi	50 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Omessa rimozione dei rifiuti abbandonati su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.	52 comma 1	Da € 75,00 a € 450,00	€ 150,00	
Omessa limitazione alla diffusione di flora infestante e spontanea su terreni non utilizzati da parte di proprietari, locatari e conduttori.	52 comma 2	Da € 50,00 a € 300,00	€ 100,00	
Gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e quantità, versare, depositare abusivamente qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido su strade, aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private, di tutto il territorio comunale, dei pubblici mercati coperti o scoperti, nelle rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde.	53 commi 1,2 e 3	Da € 25,00 a € 150,00	€ 50,00	Fatta salva l'applicabilità di norme speciali.
Abbandonare mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi**	53 comma 4	Da € 60,00 a € 300,00	€ 120,00	
Abbandonare rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare ecc. sul suolo, nelle acque e negli scarichi**	53 comma 5	Da € 30,00 a € 150,00	€ 50,00	

*P.M.R.: pagamento in misura ridotta – ai sensi dell'art.16 Legge 24 novembre 1981 n.689, è ammesso il pagamento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo edittale o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione,

pari al doppio del minimo edittale.

** Sanzioni previste dall'art. 255 comma 1 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.